



COMUNE DI CINISI

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Ordinanza n° 97 del 28/08/2025

Settore: SETTORE VI - POLIZIA

MUNICIPALE

Ufficio proponente: SETTORE VI - POLIZIA

MUNICIPALE

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE – DIVIETO DI VENDITA DI SUPERALCOLICI E DI BEVANDE COMMERCIALIZZATE IN CONTENITORI DI VETRO E ALLUMINIO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE “MAGAGGIARI SPORT FESTIVAL 2025”.

**DALLE ORE 08.00 DEL 29 AGOSTO ALLE ORE 02.00 DEL 01 SETTEMBRE 2025
VIA DELLE CAPITANERIE DI PORTO - VIA CIUCCA - PIAZZALE LEONE - VIA
PEPPINO IMPASTATO NEL TRATTO DA PIAZZALE LEONE AL NUMERO CIVICO
37.**

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

dal 29 al 31 agosto 2025, presso il Piazzale Leone/spiaggia Magaggiari a Cinisi, avrà luogo la manifestazione “Magaggiari Sport Festival 2025”;

con nota prot. 26924 del 28/08/2025 la Questura di Palermo, in considerazione di potenziali criticità derivanti dal consumo di superalcolici ed il distorto utilizzo di contenitori in vetro e alluminio, invita il Sindaco a valutare l'opportunità di disporre per tutti gli esercenti pubblici, sia stanziali che ambulanti che operano nell'area interessata dall'evento il divieto di vendita di superalcolici e che la vendita di bevande in contenitori di vetro e di alluminio sia effettuata solo dopo che le stesse siano versate in contenitori biodegradabili o compostabili;

DATO ATTO CHE

- le misure disposte con il presente provvedimento risultano connesse a finalità di tutela della salute e della sicurezza pubblica, pienamente coerenti rispetto al dettato costituzionale e della vigente normativa, trattandosi di atto confacente ed idoneo a garantire le esigenze di tutela di problematiche di ordine sociale al fine di ottemperare gli interessi degli operatori e degli avventori con quelli connessi al diritto alla salute dei passanti, della cittadinanza residente e delle forze di polizia;
- al momento l'ordinanza contingibile e urgente è lo strumento più idoneo al contrasto dei fenomeni di cui sopra;
- stante l'urgenza, non è stata data comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della L. n. 241/90.

Visti gli artt. 50 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. ;

Vista la Legge n. 48/2017;
Visti: la Legge n. 125/2001 e ss.mm.ii.;
il D.M. 5 agosto 2008;
la L. n.689/81 e s.m.i.;
il Regio Decreto n.773/1931 e relativo regolamento di esecuzione;
la L. n. 287/91 e ss.mm.ii.;
la L.R. n. 28/99 e ss.mm.ii.;
lo Statuto del Comune di Cinisi

ORDINA

Dalle ore 08.00 del 29.08.2025 alle ore 02.00 del 01 settembre 2025 a tutti gli esercenti che operano in VIA DELLE CAPITANERIE DI PORTO - VIA CIUCCA - PIAZZALE LEONE - VIA PEPPINO IMPASTATO NEL TRATTO DA PIAZZALE LEONE AL NUMERO CIVICO 37:

1) Il Divieto di vendita di superalcolici;

2) Che la vendita di bevande commercializzate in contenitori di vetro e di alluminio sia effettuata solo dopo che le stesse siano versate in contenitori biodegradabili o compostabili;

Gli esercenti pubblici interessati hanno l'obbligo di esporre all'interno e all'uscita del locale, in modo visibile e leggibile, un avviso in cui vengono indicate tutte le misure stabilite dalla presente ordinanza. Dovranno altresì assicurare la completa pulizia e la massima condizione di igiene dello spazio pubblico antistante l'esercizio commerciale e quello loro concesso in uso, che devono essere tenuti privi di rifiuti in vetro, carta, plastica, lattine e contenitori per alimenti, derivanti sia dalla normale attività sia da eventuali comportamenti generanti degrado ambientale posti in essere dagli avventori o frequentatori dei locali, nel pieno rispetto di quanto previsto dal vigente regolamento per la gestione dei rifiuti urbani del Comune di Cinisi.

AVVERTE

Salvo che il fatto costituisca reato, l'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 1 della presente ordinanza è punita ai sensi dell'art. 50, comma 7 bis.1 del D.Lgs. n. 267/2000 con la sanzione pecuniaria da € 500,00 ad € 5.000,00 e in caso di recidiva con le disposizioni di cui all'art. 12 comma 1 del D.L. n. 14 del 20.02.2017, convertito con modificazioni dalla L. n. 48 del 18.04.2017, anche se il responsabile ha provveduto al pagamento della sanzione ridotta, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689 del 24.11.1981.

Nei casi di reiterata inosservanza delle predette disposizioni, può essere disposta dal Questore e/o dal Sindaco l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di 15 giorni, ex art. 100 del T.U.L.P.S..

Le violazioni alle disposizioni di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5, oltre alle sanzioni previste dalla specifica normativa, sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00 per ogni violazione accertata ai sensi di quanto normato dall'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000. La verifica dell'ottemperanza sarà effettuata da tutte le Forze di Polizia. Restano comunque vigenti tutti i divieti e gli obblighi previsti dai regolamenti comunali e dalle normative vigenti in materia.

DISPONE

che la presente Ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e pubblicazione sul sito internet del Comune di Cinisi e sia notificata dal Messo a tutti i titolari e gestori degli esercizi pubblici interessati che operano in : VIA DELLE CAPITANERIE DI PORTO - VIA CIUCCA - PIAZZALE LEONE - VIA PEPPINO IMPASTATO NEL TRATTO DA PIAZZALE LEONE AL NUMERO CIVICO 37;
La presente viene trasmessa per opportuna conoscenza a:

- Prefettura di Palermo;
- Questura di Palermo;
- Commissariato di P.S. di Partinico;
- Comando Provinciale Carabinieri;
- Compagnia Carabinieri di Carini;
- Stazione Carabinieri di Cinisi;
- Comando del Corpo di Polizia Municipale.

RENDE NOTO

che avverso il presente provvedimento è consentito Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana o giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, rispettivamente entro 120 o 60 giorni (ovvero nel termine dimezzato previsto dalle vigenti leggi che regolamentano casi specifici) a decorrere dal giorno successivo del termine di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

Cinisi, 28/08/2025

IL SINDACO
VERA ABBATE / ArubaPEC S.p.A.